

**Comune di Sambuca Pistoiese  
(Provincia di Pistoia)**

**Parere dell'Organo di Revisione  
ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000**

**Verbale n. 19 del 10.08.2023**

**PARERE SUL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)  
2023-2025 RICEVUTO IN DATA 03.08.2023**

Il Revisore Unico del Comune di Sambuca Pistoiese Dott.ssa Katuscia Orsucci,

Visto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 ricevuto a mezzo e-mail in data 03.08.2023 dall'Ente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dott.ssa Viola Fini, in qualità di vice-segretario, in merito allo schema di deliberazione del PIAO 2023-2025;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Rag. Sandra Bacchetti, in qualità di Responsabile del servizio finanziario e personale, in merito allo schema di deliberazione del PIAO 2023-2025;

Vista ed esaminata la sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 avente ad oggetto il "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Visto l'art. 39 della Legge n. 449 del 27.12.1997 che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale, ispirandosi al principio della riduzione della spesa di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

Preso atto che ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

Visto l'art. 91 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

W

Visto l'articolo 1, co. 102, della Legge 311/2004 in base al quale *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi."*

Visto l'articolo 1 commi da 557 a 557-quater della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) che sancisce il principio della riduzione delle spese del personale, allo scopo di assicurare il contenimento dell'aggregato di spesa, così come definito al comma 557-bis, rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, e prevede, in caso di mancato rispetto, la pena del divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo (ex art. 76 c. 4 del DL 112/2008);

Visto l'art. 33 del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 che prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Visto l'articolo 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 che ha apportato una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni attraverso l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile rispetto al precedente e basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Visto il DPCM del 17.03.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020 che ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Vista la Circolare esplicativa del Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, del 13.05.2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11.09.2020 che fornisce chiarimenti sul DPCM del 17.03.2020, attuativo del sopra citato articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

Visto l'articolo 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 113 del 6.08.2021;

Visto il DPR n. 81 del 24.06.2022 rubricato "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)";

Visto il DPCM n. 132 del 30.06.2022 che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e uno schema dello stesso nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti;

Preso atto che:

– l'Ente non versa nella situazione strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;



– l'Ente ha rispettato il saldo di finanzia pubblica per l'anno precedente e quindi non incombe sui vincoli disposti dalla Legge 133/2008.

Rilevato che:

– per gli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 15.10.2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 15.09.2023 disposto dal DM 28.07.2023;

– nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente;

– che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2023/2025 quale sezione 3.3. del PIAO in applicazione dell'articolo 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021 e del DM 132/2022 consente di rispettare:

a) le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;

b) il limite di spesa cui all'articolo 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;

c) il limite di spesa cui all'articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

d) il mantenimento dell'equilibrio pluriennale come evidenziato dai dati di bilancio di previsione 2023/2025;

e) la sostenibilità finanziaria misurata dal mantenimento di una percentuale dell'indice calcolato ai sensi del DM 17 marzo 2020 sotto la soglia massima consentita;

– i responsabili dei servizi hanno attestato, come indicato nel testo della sottosezione 3.3 del PIAO, che non risultano eccedenze di personale;

Tutto ciò premesso

esprime

**parere favorevole** alla sottosezione 3.3 del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 avente ad oggetto il "Piano triennale dei fabbisogni di personale", certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente

e

assevera

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio 2023-2025.

Il Revisore Unico

Dott.ssa Katuscia Orsucci

